

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Scambio di dati del sistema di controllo dei pescherecci

L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1. A partire dal 1° febbraio 2017, il formato da utilizzare per la comunicazione di dati del sistema di controllo dei pescherecci di cui all'articolo 146 *septies* del regolamento (UE) n. 404/2011 e i rispettivi documenti di attuazione sono modificati come indicato nel formato UN/Cefact P 1000-7: specifiche del campo «Posizione del peschereccio» pubblicate sulla pagina del registro dei dati di riferimento del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

2. A partire dal 1° luglio 2018, i sistemi degli Stati membri di bandiera devono essere in grado di rispondere alle richieste di dati del sistema di controllo dei pescherecci, secondo quanto indicato all'articolo 146 *septies*, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, utilizzando il formato modificato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.»

Articolo 2

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2017

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione

17CE0742

